

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena sia detentiva che pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile

 Quantum

 Altri elementi

- 1* Grado
- 2* Grado
- precedente cassazione
- Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre svolgeva attività di intonacatura delle aree di sbarco dell'ascensore, situate ai diversi piani della palazzina, in assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta, precipitava nel vano ascensore riportando lesioni gravissime che ne comportavano l'immediato decesso.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

In tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione. Di conseguenza egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (ex multis Cass. Sez. IV n. 9491/2013 RV. 254403). Orbene tale qualifica — di preposto o capocantiere — dev'essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche o alla sussistenza di specifiche deleghe, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal soggetto all'interno del cantiere. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori (Cass. Sez. IV n. 35666/2007 RV 237468). In altri termini, per quanto qui interessa, risponde della violazione delle norme antinfortunistiche non solo colui il quale non le osservi o non le faccia osservare essendovi istituzionalmente tenuto, ma anche chi, pur non avendo una veste istituzionale formalmente riconosciuta, si comporta di fatto come se l'avesse e impartendo ordini nell'esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto della normativa a presidio della sua sicurezza (Cass. Sez. IV n. 43343/2002 RV 226339).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili che liquida in complessivi €.4.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 23.02.2016.

Note

Si tratta di preposto "di fatto".

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.